

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-73 del 09/01/2024
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO AD USO AGRICOLO POSTE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA IN LOC. VILLA VERUCCHIO DEL COMUNE DI VERUCCHIO (RN). CONCESSIONARIO: SIG. MELUZZI GIAN LUCA. PROCEDIMENTO RN02T0013
Proposta	n. PDET-AMB-2024-93 del 09/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove GENNAIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO AD USO AGRICOLO POSTE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA IN LOC. VILLA VERUCCHIO DEL COMUNE DI VERUCCHIO (RN). CONCESSIONARIO: SIG. MELUZZI GIAN LUCA. PROCEDIMENTO RN02T0013.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento

amministrativo” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e

l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

**RICHIAMATA** la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n. 3140 del 01/07/2019, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2022, al Sig. Meluzzi Gian Luca (C.F. MLZGLC63P03L797Q), la variante in ampliamento della concessione n. 1802 del 05/04/2017 per una superficie complessiva pari a 129.809,50 m<sup>2</sup> ad uso agricolo (prato permanente, seminativo, vigneto, oliveto, tettoie e ricoveri), sita interamente in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Villa Verucchio del Comune di Verucchio (RN) e catastalmente individuata al Foglio 12 particella 115/parte e al foglio 15 particella 191/parte antistante le particelle 10, 212, 13, 19, 198, 20, 22, 28, 29, 180, 32, 33, 35 (ampliamento), 153, 50, 2045 (ampliamento), 2049 (ampliamento), 77, 2032, 2033, 189, 82, 83 e 84;

**VISTA** l'istanza pervenuta il 23/11/2022 con protocollo n. PG/2022/193022, con cui il Sig. Meluzzi Gian Luca (C.F. MLZGLC63P03L797Q) ha richiesto il rinnovo della concessione n. 3140 del 01/07/2019 senza modifiche all'occupazione - Procedimento RN02T0013;

**VERIFICATO:** che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 3140 del 01/07/2019, ed altresì per l'annualità 2023, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 1 del 04/01/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota del 21/03/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/49721, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nota Arpae del 09/02/2023 PG/2023/23777, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'area demaniale in questione è ubicata all'interno di un'area della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191 (IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Valmarecchia) e pertanto il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2023/23777 del 09/02/2023, ha chiesto al Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna la valutazione di incidenza ambientale per verificare la compatibilità della destinazione d'uso con le norme di tutela ambientale;
- che il Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 13/10/2023.1035088, acquisita in data 16/10/2023 al Prot. Arpae PG/2023/174883, ha espresso parere positivo con prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;

- che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2023/214133 del 18/12/2023;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 23/11/2022 sul C.C.P. 000013665401 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

**CONSIDERATO:**

- che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dalla DGR n. 1717/2021, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2023 in **€. 4.186,26** (euro quattromilacentottantasei/26) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che, in base al punto n. 11 della Delibera della Giunta Regionale relativa alla disciplina dei canoni n. 1717 del 28/10/2021 (contenente le disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali), *“qualora l'applicazione dei criteri e dei coefficienti determini uno scostamento pari o superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021, si continui ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni”*;
- che quindi, ai sensi della DGR n. 1717/2021, per l'anno **2023 e 2024** si applica il canone di **€. 2.524,75** (importo del canone determinato con determinazione n. 3140 del 01/07/2019) da rideterminare annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
- che dal **2025** l'importo del canone è pari a **€. 4.186,26** da rideterminare ai sensi dell'art. 8

comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;

- che il deposito cauzionale di €. 2.524,75 versato dal richiedente ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 per un importo di €. 1.680,70 in data 21/01/2010, integrato di €. 177,06 in data 28/9/2015, di €. 259,90 in data 3/4/2017, di €. 298,94 in data 14/6/2019 ed infine di €. 108,15 in data 25/7/2019, a garanzia degli obblighi della concessione n. 3140 del 01/07/2019, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che il concessionario ha provveduto in data 15/12/2023 al pagamento dell'importo di €. 1.661,51 tramite avviso PagoPa, quale integrazione al deposito cauzionale, al fine di costituire un deposito complessivo pari a € **4.186,26**;
- che il concessionario ha provveduto in data 15/12/2023 al pagamento dell'importo di €. 597,60 tramite avviso PagoPa, quale integrazione ai canoni versati per gli anni 2020 e 2021;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di scadenza della determina n. 3140 del 01/07/2019, ovvero fino al 31/12/2028;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

## DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Sig. Meluzzi Gian Luca (C.F. MLZGLC63P03L797Q), il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Villa Verucchio del Comune di Verucchio e catastalmente individuate al Foglio 12 particella 115/parte e Foglio 15 particella 2154/parte (antistante le particelle 10, 212, 13, 19, 198, 20, 22, 28, 29, 180, 32, 33, 35, 153, 2133, 2045, 2049, 2148, 2032, 2033, 189, 82, 83 e 84), per una superficie complessiva pari a 129.809,50 m<sup>2</sup> ad uso agricolo, di cui 50.720 m<sup>2</sup> a prato, 62.945,5 m<sup>2</sup> a seminativo, 14.030 m<sup>2</sup> a vigneto, 633 m<sup>2</sup> a oliveto e 1.481 m<sup>2</sup> a uso tettoie e ricoveri e relative aree di pertinenza. Tale area è identificata nell'elaborato grafico parte integrante e sostanziale della determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-3140 del 01/07/2019 - codice pratica RN02T0013;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data del 01/01/2023 e avrà durata fino al **31/12/2028**;
3. di stabilire, ai sensi del comma 11 della DGR n.1717/2021, il canone annuo in:
  - **€. 2.524,75** (importo del canone determinato con determinazione n. 3140 del 01/07/2019) per gli anni **2023 e 2024**;
  - **€. 4.186,26** a partire dall'anno **2025**;
4. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
5. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di **€. 4.186,26** versato dal richiedente per un importo di €. 1.680,70 in data 21/01/2010, integrato di €. 177,06 in data 28/9/2015, di €. 259,90 in data 3/4/2017, di €. 298,94 in data 14/6/2019, di €. 108,15 in data 25/7/2019 e infine di €. 1.661,51 in data



15/12/2023, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015.

Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

6. di stabilire che il canone annuo deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che, in caso di mancato pagamento, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota prot. 21/03/2023.17096, registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2023/49721 e la prescrizione contenuta nella Valutazione di Incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 13/10/2023.1035088, acquisita in data 16/10/2023 al Prot. Arpae PG/2023/174883;
11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto

- alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
14. **che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;**
15. che deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo [aorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aorn@cert.arpa.emr.it) una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

*(documento firmato digitalmente)*

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale intestata al Sig. Meluzzi Gian Luca (C.F. MLZGLC63P03L797Q), residente in Via Brocchi n. 33 nel Comune di Verucchio (RN) - codice pratica RN02T0013.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Villa Verucchio del Comune di Verucchio e catastalmente individuate al Foglio 12 particella 115/parte e Foglio 15 particella 2154/parte (antistante le particelle 10, 212, 13, 19, 198, 20, 22, 28, 29, 180, 32, 33, 35, 153, 2133, 2045, 2049, 2148, 2032, 2033, 189, 82, 83 e 84), per una superficie complessiva pari a 129.809,50 m<sup>2</sup> ad uso agricolo, di cui 50.720 m<sup>2</sup> a prato, 62.945,5 m<sup>2</sup> a seminativo, 14.030 m<sup>2</sup> a vigneto, 633 m<sup>2</sup> a oliveto e 1.481 m<sup>2</sup> a uso tettoie e ricoveri e relative aree di pertinenza. Tale area è identificata nell'elaborato grafico parte integrante e sostanziale della determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-3140 del 01/07/2019.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data del 01/01/2023 e avrà durata sino al **31/12/2028**.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di:
  - **€. 2.524,75** (importo del canone determinato con determinazione n. 3140 del

01/07/2019) per gli anni **2023 e 2024**;

- **€. 4.186,26** a partire dall'anno **2025**.

3. L'importo del canone, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€. 4.186,26**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia

provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

## **Articolo 6**

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** La concessione è soggetta alla seguente prescrizione, dettata dal **Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna** con nota Prot. 13/10/2023.1035088, acquisita in data 16/10/2023 al Prot. Arpae PG/2023/174883:
- *realizzare una siepe arboreo-arbustiva con specie autoctone nel lato verso il fiume;*
- C)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota acquisita al PG/2023/49721 del 21/03/2023 di seguito ed integralmente riportate:
1. *la durata del nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAAE per autorizzare l'occupazione;*
  2. *dovrà essere mantenuta libera da occupazioni l'area antistante il sentiero storico*

- naturalistico per una distanza di almeno 5,00 ml dal sentiero stesso;*
- 3. all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;*
  - 4. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);*
  - 5. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;*
  - 6. il Richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a [Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it), i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale devono essere effettuati nel rispetto delle DGR 3939/1994 e DGR 1919/2019 che limitano il periodo di intervento fuori da quello primaverile per tutela nidificazione avifauna;*
  - 7. Nella fascia di metri 10 dall'alveo di portata ordinaria/ciglio di sponda è vietata l'utilizzazione agricola a norma di PTCP (art.2.3, 2.4) e come prescritto da Cap.5*



della “Direttiva per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche d’ingegneria naturalistica” del PAI; l’eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato.

8. *il richiedente è consapevole che l’uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone rientranti nella perimetrazione di aree a rischio idraulico espone potenzialmente l’uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l’attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell’emergenza idraulica;*
9. *il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l’Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://aller-tameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l’Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
10. *il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l’accesso all’area al personale di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d’opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del*

*richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

- 11. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scop-pio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 12. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);*
- 13. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 14. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 15. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di*

*adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE).*

#### **Articolo 7**

##### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 8**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 9**

##### **DECADENZA CONCESSIONI**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 10**

## **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

### **Articolo 11**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**